

Alberghi e residenze turistico - alberghiere

PREMESSA

Le aziende ricettive alberghiere, quali gli alberghi e le residenze turistico - alberghiere, sono esercizi pubblici a gestione unitaria che forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori.

Sono **alberghi** le aziende ricettive che, ubicate in uno o più stabili, o parte di stabili, possiedono i requisiti indicati nell'art. 4 della L.R. 15/84, di seguito elencati:

- a) almeno sette camere destinate alla ricettività;
- b) almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;
- c) un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;
- d) un locale ad uso comune.

Sono **residenze turistico - alberghiere** le aziende alberghiere che offrono alloggio in almeno sette unità abitative arredate, costituite da uno o più locali forniti di servizio autonomo di cucina, e che posseggono i requisiti di cui all'allegato 3 della L.R. 15/84.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento: dott. Achille Tatangelo - 081.7956750

ADEMPIMENTI

Ai sensi della legge 30 Luglio 2010 n.122, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 il rilascio della licenza per dette attività amministrative è sostituito da una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) contenente le generalità complete del richiedente, la denominazione dell'esercizio e la sua ubicazione, e comprensiva di dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale il richiedente dichiara il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi prodotta dall'interessato in duplice copia, in carta semplice, con allegata la seguente documentazione:

- ✚ due copie di elaborati grafici di rilievo con indicazione della superficie utile dei vani, dell'altezza, del numero dei posti letto, dei vani comuni, dei vani riservati ai residenti e delle eventuali aree di pertinenza, firmate da un tecnico abilitato;
- ✚ relazione asseverata ai sensi degli artt. 359 e 481 C.P. a cura del tecnico che ha firmato la planimetria nella quale si certifichi la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di conformità degli impianti ed alle disposizioni in materia di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro secondo un facsimile allegato al modello di S.C.I.A.;
- ✚ dichiarazione di accettazione di un eventuale preposto accompagnata da un valido documento di identità del preposto;
- ✚ dichiarazione di assenso ai sensi dell'art.46 D.P.R. 445/2000 del proprietario/usufruttuario dei locali allo svolgimento dell'attività ricettiva.

Il Comune, entro 60 giorni dalla data di ricezione della segnalazione, che autorizza l'immediata apertura dell'attività, espleta gli opportuni accertamenti volti al controllo della sussistenza dei requisiti soggettivi, previsti dalla normativa vigente, relativi al titolare e agli eventuali rappresentanti, nonché dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti, in mancanza dei quali adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e di suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Le strutture ricettive alberghiere possono effettuare la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle persone alloggiate, e con la classificazione da tre stelle in su, anche ai non alloggiati. In tal caso l'interessato deve produrre il modello relativo alla notifica delle sostanze alimentari (Regolamento 2004/852/CE)

Classificazione

Ai fini dell'assegnazione di una determinata classifica i titolari della licenza di esercizio delle **aziende ricettive alberghiere esistenti** devono inoltrare allo Sportello unico per le attività produttive in modalità telematica una denuncia contenente tutti gli elementi relativi alle prestazioni di servizi, alle dotazioni, impianti ed attrezzature, nonché alla ubicazione ed aspetti. La denuncia deve essere effettuata entro il mese di giugno dell'anno precedente il quinquennio di classificazione.

Coloro che richiedono la classificazione a cinque stelle possono anche richiedere l'aggiunta della denominazione "Lusso". Ai sensi dell'art.12 della L.R. 15/84, i Comuni autorizzano l'assunzione della suddetta denominazione agli alberghi classificati in cinque stelle previo parere favorevole della Giunta regionale e quando siano in possesso degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale stabiliti mediante legge regionale.

Alle residenze turistiche alberghiere non può essere attribuita la classificazione con contrassegno inferiore a due stelle.

La denuncia di cui sopra deve essere presentata in casi di nuova apertura, durante il quinquennio, di azienda ricettiva, e ogni provvedimento di classificazione viene adottato dal Comune entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti dell'azienda. Il Comune può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ed eventualmente accertare d'ufficio i dati indispensabili per l'attribuzione di classifica a condizione del rispetto del termine di 60 giorni.

Per le **nuove aziende ricettive alberghiere** la classifica viene assegnata in via provvisoria sulla base della valutazione del progetto edilizio autorizzato e degli elementi denunciati, ed assegnata in via definitiva entro 60 giorni dall'inizio dell'attività dell'esercizio a seguito di accertamento da parte del Comune.

L'attribuzione del numero delle stelle è effettuata sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti ai singoli requisiti posseduti.

L'attribuzione della classifica è obbligatoria ed è condizione indispensabile per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

ONERI

Nessuno.

SCADENZE/RINNOVI

La S.C.I.A. non è soggetta a rinnovo.

La classificazione ha validità per un quinquennio con decorrenza dal 1° gennaio. Per le nuove aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta attivate durante il quinquennio, e per le aziende riclassificate ai sensi dell'art. 9 della L.R. 15/84 e s.m.i., la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

R.D. 773/31 (art. 86). Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Legge 135/2001. Riforma della legislazione nazionale del turismo

D.P.C.M. 13/9/2002. Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.

Legge 30 Luglio 2010 n.122, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 Maggio 2010, n.78

Normativa regionale

L.R. 54/80. Delega e sub-delega di funzioni regionali ai Comuni, alle Comunità Montane e alle Province e disciplina di provvedimenti legislativi ed amministrativi regionali sulle funzioni delegate e sub-delegate.

L.R. 15/84. Nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta.

L.R. 16/2000. Sottoposizione a vincolo di destinazione delle strutture ricettive - turistiche.